

24 marzo 2021

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Aiuti di stato: nuovi limiti da considerare

Autore: **Mattia Gigliotti**

Il DL Sostegni, all'articolo 1 commi 13-17, reca importanti novità anche in materia di aiuti di stato. La norma, nonostante inserita all'interno della norma universalmente riferita al più celebre contributo a fondo perduto, reca importanti chiarimenti con riferimento ai nuovi limiti da considerare ai fini del rispetto della disciplina europea nonché con riferimento alla giusta definizione di "impresa unica".

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 sono finalizzate a disciplinare le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. L'intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Dopo l'ultimo emendamento alla Comunicazione della Commissione europea, l'importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di **1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021** (tale importo è di 275.000 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). La Sezione 3.12 della stessa Comunicazione prevede invece **un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo**; tuttavia, come previsto dal paragrafo 87 della Comunicazione, è necessario che l'impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30% rispetto ad un periodo di riferimento dell'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite. Per poter beneficiare di tale ulteriore limite, tuttavia, l'impresa dovrà presentare un'autodichiarazione attestante le perdite suddette. Un decreto del Mef specificherà le modalità applicative di tali commi.

Tali limiti, ossia quelli delle Sezioni 3.1 e 3.12, secondo quanto riportato nel comma 13, si applicano ad una serie abbastanza estesa di Aiuti:

- contributi a fondo perduto del DL "Rilancio", del DL "Ristori", del DL "Natale" nonché del nuovo contributo previsto dallo stesso DL "Sostegni" (art. 1 commi 1-9);
- credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP a norma dell'art. 24 del DL 34/2020 convertito;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili (art. 177 del DL 34/2020 convertito; art. 78, comma 1 del DL 104/2020 convertito e art. 78 comma 3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all'IMU

dovuta per l'anno 2021; artt. 9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del DL 137/2020 convertito; art. 1 commi 599-602 della L. 178/2020);

- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia (art. 129-bis del DL 34/2020 convertito).

Le disposizioni sono inoltre finalizzate a chiarire la nozione di impresa beneficiaria ai fini del computo dei massimali, tenendo conto delle diverse nozioni ricavabili dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dell'assenza di indicazioni nella Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo.

In particolare, il comma 17 chiarisce che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis". Tale definizione permette di mettere un punto definitivo relativamente alle regole da seguire per il calcolo del plafond per le imprese riunite in gruppi. La norma italiana rimanda interamente alle regole europee, per cui è considerato "impresa unica" quel gruppo formato da imprese tra le quali esista almeno uno dei seguenti tipi di legami:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)